



Volantino relativo all'intervento dell'Amministrazione federale delle dogane nell'ambito della proprietà intellettuale

1. Basi legali

- Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM; [RS 232.11](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (legge sul design, LDes; [RS 232.12](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d'autore, LDA; [RS 231.1](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (legge sulle topografie, LTo; [RS 231.2](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI; [RS 232.14](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (legge sulla protezione degli stemmi, LPSt; [RS 232.21](#)) e la relativa ordinanza

2. Domanda d'intervento all'AFD

Le persone fisiche o giuridiche autorizzate a norma dei summenzionati disposti legislativi devono presentare la domanda d'intervento per scritto alla Direzione generale delle dogane.

Direzione generale delle dogane
Sezione Disposti di natura non doganale
Monbijoustrasse 40
3003 Berna
nze@evz.admin.ch

3. Contenuto della domanda

La domanda deve contenere quanto segue:

- indirizzo esatto del titolare del diritto di protezione, del titolare della licenza, dell'associazione professionale o economica oppure di altri aventi diritto o del loro rappresentante in Svizzera;
- procura, se la domanda è presentata da un rappresentante (l'obbligo di farsi rappresentare esiste per le persone e le ditte domiciliate o con sede all'estero);
- copia dell'attestato di registrazione o del certificato di deposito dell'Istituto federale della Proprietà intellettuale (IPI) o dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), oppure indicazioni che conferiscono plausibilità al diritto d'autore;
- dichiarazione di responsabilità (mod. 19.59) recante la firma originale del richiedente (titolare del diritto di protezione);
- indizi concreti di un'imminente importazione, esportazione o transito di merci che violano un diritto di protezione;

- mezzi di prova relativi alla violazione di diritti di protezione (decisione giudiziaria, perizia di un esperto di brevetti riconosciuto);
- indicazioni riguardanti,
 - i diritti di protezione oggetto della domanda;
 - la direzione del traffico per la quale è richiesto l'intervento (importazione, esportazione o transito);
 - le merci oggetto della domanda o quelle che devono essere trattenute dagli uffici doganali;
- descrizione esatta delle merci originali, se possibile con l'aggiunta di fotografie, disegni e via di seguito (in tedesco, francese e italiano, in forma elettronica);
- lista di controllo con i criteri che permettono di distinguere i prodotti autentici dalle contraffazioni (in tedesco, francese e italiano, in forma elettronica);
- eventuali indicazioni su possibili metodi di contraffazione;
- indicazioni su ditte che fungono da mittente, vettore, importatore o destinatario delle merci contraffatte nonché su presunti invii;
- eventuale lista degli importatori di merci protette da brevetto autorizzati;
- eventuale domanda di consegna di campioni e/o fotografie;
- eventuale domanda di distruzione della merce e
- indicazioni sulla necessità di trattenere o meno anche nel traffico turistico le merci fabbricate a titolo commerciale per scopi privati¹.

4. Dichiarazione di responsabilità

Al fine di coprire eventuali richieste di risarcimento, occorre allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità (mod. 19.59). La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, richiedere un'adeguata garanzia.

5. Emolumenti

Per il trattamento delle domande è riscosso un emolumento da 1500 a 3000 franchi. I trattenimenti di merci da parte degli uffici doganali in correlazione con una domanda d'intervento sottostanno a ulteriori emolumenti (cfr. ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane; [RS 631.035](#)).

6. Validità

La domanda è valida due anni, sempre che non sia stata presentata per un periodo più breve. Prima della scadenza può esserne chiesto il rinnovo presso la Direzione generale delle dogane.

Aprile 2018

¹ Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio (art. 16 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ; [RS 631.0](#)).